

SENATO DELLA REPUBBLICA

5^a COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

GIOVEDÌ 4 APRILE 1957

(124^a Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente BERTONE

INDICE

Disegno di legge:

« Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1590-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati) (Discussione e approvazione con modificazioni):

PRESIDENTE Pag. 2263, 2266, 2267, 2268
TRABUCCHI, relatore 2264, 2266, 2267, 2268

La seduta è aperta alle ore 16.30.

Sono presenti i senatori: Arcudi, Asaro, Bertone, Braccesi, Cenini, De Luca Angelo, De Luca Luca, Fortunati, Gava, Giacomelli, Jannaccone, Mariotti, Minio, Pesenti, Roda, Schiavi, Spagna, Spagnoli, Tomè e Trabucchi.

Intervengono i Ministri delle finanze Andreotti, del tesoro Medici e i Sottosegretari di Stato per il tesoro Mott e per le finanze Piola.

BRACCESI, Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione, con modificazioni, del disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato » (1590-B) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati e procuratori dello Stato », già approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati.

Prima di iniziare la discussione desidero dare lettura del parere della 2^a Commissione. Esso è del seguente tenore:

« Onorevoli Colleghi, il disegno di legge che reca disposizioni sul trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare, nonché degli avvocati e procuratori dello Stato, si informa al criterio di adeguare tale trattamento a quello già approvato dai due rami del Parlamento avente per oggetto le modifiche alle norme relative alla quiescenza del personale statale.

Esso fu approvato già, in sede deliberante, dalla 5^a Commissione (Finanze e Tesoro) nella seduta del 1° ottobre 1956, pur senza il parere

della nostra Commissione, ma ebbe a subire alcune modifiche da parte della competente Commissione della Camera dei deputati, per cui ritorna ora al Senato in vista delle dette modificazioni.

Brevemente, i criteri informativi delle nuove norme sono:

1° — mantenere la base pensionabile del 60 per cento a norma dell'articolo 11 della legge 25 maggio 1951, n. 392;

2° — aumentare la misura delle pensioni a partire (come ha stabilito la Camera dei deputati) dal 1° luglio 1957 analogamente a quanto si è stabilito per la quiescenza del personale statale;

3° — soppressione dell'assegno integrativo stabilito dall'articolo 1 della legge 1° maggio 1955, n. 318, e conseguente rivalutazione delle pensioni liquidate anteriormente per adeguarle alle nuove misure ed alle nuove percentuali.

Ciò in ossequio alla norma che a parità di condizioni debba corrispondere uguale trattamento di pensione, quale che sia il momento del collocamento a riposo.

Per quanto si attiene più specificamente alla competenza della nostra Commissione chiamata a dare un semplice parere, va rilevato che i criteri suindicati appaiono di assoluta equità a favore di magistrati e funzionari che con tanto decoro e sacrificio compiono il loro dovere. Onde il parere da noi espresso non può essere che pienamente favorevole.

Va osservato però che l'articolo 2 del disegno di legge modificato dalla Camera dei deputati ha stabilito la decorrenza dal 1° luglio 1957 mentre originariamente il testo approvato dalla 5^a Commissione del Senato stabiliva la decorrenza dal 1° luglio 1956. Sembrairebbe pertanto giusto e doveroso ritornare a tale data, in considerazione anche che la modifica fu dettata soltanto dal fatto che il disegno di legge andava in discussione dopo il 1° luglio 1956.

Sarebbe quindi da modificare l'articolo 2 col seguente emendamento dopo la parola « familiari »: « ferma restando la riliquidazione con decorrenza dal 1° luglio 1955 sulla base della tabella alligata alla legge 29 dicembre 1956 n. 1433 ».

Va anche rilevato che l'impostazione di fondi necessari alla nuova spesa verranno ricavati dalla istituzione di una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nonché dall'aumento di alcune tasse riferentisi ai ricorsi al Consiglio di Stato e alla Corte dei conti in sede giurisdizionale. Per quanto la misura di tali tasse sia contenuta in misura moderata, tuttavia occorre fare qualche riserva circa l'aumento che ne deriverà al costo dei giudizi civili. Ne sono esclusi però i giudizi a carattere sociale, come le controversie del lavoro, quelle agrarie e quelle sull'equo fitto.

Si è già osservato come l'alto costo dei giudizi sia un elemento che allontana molti cittadini dal ricorrere alla giusta tutela dei loro diritti, a danno soprattutto di coloro che sono meno abbienti. Inoltre sarebbe necessario un calcolo del reddito che daranno queste nuove tasse giudiziarie in relazione al fabbisogno effettivo cui dovrebbero servire. Bisogna evitare che l'inasprimento si appalesi come una nuova fonte di entrata, e che in ogni caso il supero non sia esclusivamente destinato al bilancio della Giustizia. Il Ministro del bilancio nella sua competenza e responsabilità saprà rendersi interprete di questa esigenza.

Con queste osservazioni che si raccomandano allo attento esame della onorevole 5^a Commissione permanente, si esprime parere favorevole al presente disegno di legge ».

Dichiaro aperta la discussione generale.

TRABUCCHI, *relatore*. Come si ricorderà, nella seduta del 4 ottobre 1956, la nostra Commissione ha approvato alcune modifiche al trattamento di quiescenza della Magistratura, dei magistrati del Consiglio di Stato, della Corte dei conti, della Giustizia militare e degli avvocati a procuratori dello Stato.

Questo provvedimento prevedeva per le pensioni dei magistrati due scatti: uno con decorrenza 1° luglio 1956 e un secondo con decorrenza 1° luglio 1957 e prevedeva di far fronte in parte alle esigenze di copertura di questo provvedimento istituendo una tassa di iscrizione a ruolo nelle cause civili.

La Camera dei deputati ha modificato parzialmente il disegno di legge, e l'ha modificato introducendo un regime unico con decorrenza

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

124ª SEDUTA (4 aprile 1957)

1° luglio 1957. Ma mentre, secondo quanto aveva stabilito il Senato, con decorrenza 1° luglio 1957 la pensione normale spettante al personale sarebbe stata, quando avesse avuto 20 anni di servizio, pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione e, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo, si sarebbe aumentata dell'1,40 per cento fino a raggiungere un massimo del 63 per cento degli emolumenti, la Camera ha stabilito che chi va in pensione con 20 anni di servizio abbia diritto al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione, ma che per ogni anno successivo l'aumento invece che dell'1,40 per cento diventi dell'1,75 per cento, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti.

Quindi praticamente si è modificato il massimale, per coloro che andassero in pensione, ad esempio, con 40 anni di servizio, portando la pensione dal 63 al 70 per cento degli emolumenti. La Camera ha anche stabilito che si debba pagare, dai 20 ai 40 anni, per ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo di servizio effettivo, dal 35 al 70 per cento. Naturalmente la differenza del gradino annuale diventa, anzichè di 1,40, di 1,75 per cento.

Contemporaneamente, per far fronte alla maggiore spesa si è provveduto ad aumentare anche la tassa di iscrizione a ruolo ed a distribuire una tassa sui ricorsi per ingiunzione, stabilita in 300 lire per i ricorsi di competenza del pretore e in 600 lire per i ricorsi di competenza del tribunale.

Modificando il provvedimento però la Camera è incorsa in due inesattezze.

La prima si vede chiaramente perchè si è introdotta la norma che stabilisce la tassa per i ricorsi per ingiunzione dopo la norma che stabilisce l'esenzione per le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali, assistenza malattia ai lavoratori e altri casi. Da ciò deriverebbe che dette controversie sarebbero esenti dalla tassa per l'iscrizione a ruolo, ma non dalla tassa per i ricorsi per ingiunzione. Basta considerare che per lo meno una metà dei decreti normali sono costituiti da decreti ingiuntivi in materia previdenziale, per vederne gli inconvenienti.

È necessario quindi che la norma riguardante i ricorsi per ingiunzione vada inserita prima della norma di esenzione, in modo che la norma colpisca tanto l'iscrizione a ruolo quanto i decreti ingiuntivi.

La seconda inesattezza è dovuta al mancato coordinamento con l'ultima legge relativa allo aumento degli stipendi del personale della Magistratura. Bisogna infatti ricordare che l'aumento degli stipendi per quel personale era andato in vigore in relazione alla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, la quale stabilisce che con separata legge si sarebbero stabilite norme sul trattamento di quiescenza del personale. Ora poichè agli effetti della liquidazione dal trattamento di quiescenza per il personale cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1956, si considerano gli stipendi stabiliti nelle tabelle allegate a detta legge, avendo la Camera spostato la decorrenza della nuova legge dal 1° luglio 1956 al 1° luglio 1957, è rimasto vacante il periodo compreso tra le due date; cioè, mentre si stabilisce che per quanto riguarda le pensioni del personale che è cessato dal servizio successivamente al 30 giugno 1956 si considerano gli stipendi della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, col provvedimento in esame invece è stabilita la pensione normale con decorrenza dal 1° luglio 1957; è rimasta cioè una specie di *vacatio* per il periodo dal 1° luglio 1956 al 1° luglio 1957.

Per questa ragione il disegno di legge in esame dovrebbe essere rimandato alla Camera con una modifica, concordata naturalmente col Tesoro, per cui la prima parte dell'articolo 2 del testo pervenuto dalla Camera dovrebbe essere così modificata:

« I trattamenti di pensione derivanti dello articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'articolo 1 della presente legge, sono estesi al personale cessato dal servizio rispettivamente prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio 1957, nonchè ai familiari, ecc... ».

Questi sono i motivi per cui, secondo me, questo provvedimento deve essere modificato.

Se ora vogliamo guardare il provvedimento nel suo contenuto, possiamo vedere che esso presenta un miglioramento delle pensioni ai magistrati, perchè le porta a raggiungere il

5ª COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

124ª SEDUTA (4 aprile 1957)

70 per cento degli emolumenti utili a pensione, con l'attribuzione, secondo quanto ha asserito nell'ultima seduta in cui abbiamo discusso di questo argomento il Ministro Zoli, di un trattamento molto più favorevole nei confronti di quello fatto agli altri funzionari dello Stato.

C'è anche da osservare che mentre la tassa di iscrizione a ruolo riguardava tutte le controversie, la tassa sui decreti ingiuntivi non può essere considerata analoga alla tassa di iscrizione a ruolo, anche perchè, nella generalità dei casi, oltre alla tassa sul decreto ingiuntivo, si va a pagare la tassa di iscrizione a ruolo. Si pagherebbero quindi due tasse per una sola pendenza.

Comunque l'importante è raggiungere la copertura, e le tasse di iscrizione a ruolo stabilite sono molto basse e potevano con tutta tranquillità essere aumentate. Pertanto possiamo anche considerare che sia logico introdurre questa illogicità nell'articolo 4, divenuto articolo 3, e cioè introdurre la tassa sui decreti ingiuntivi. Io avrei più volentieri mantenuto la caratteristica di tassa d'iscrizione a ruolo e avrei portato a lire 5.000 la tassa davanti alla Corte d'appello e a lire 10.000 la tassa avanti la Corte di cassazione. Ma poichè la Camera ha così stabilito ritengo opportuno di non modificare ulteriormente il testo se non è strettamente necessario.

In sede d'esame degli articoli mi riservo di proporre vari altri emendamenti.

PRESIDENTE. Se non si fanno altre osservazioni dichiaro chiusa la discussione generale.

Passiamo ora all'esame ed alla votazione degli articoli, con riguardo alle modifiche introdotte dalla Camera dei deputati:

Art. 1.

Con decorrenza dal 1° luglio 1957 la pensione normale spettante al personale di cui alla legge del 24 maggio 1951, n. 392, che abbia 20 anni di servizio effettivo è pari al 35 per cento dell'ultimo stipendio integralmente percepito e degli altri eventuali assegni utili a pensione. Per ogni anno di servizio utile oltre il 20° anno di servizio effettivo la pensione di cui sopra

è aumentata dell'1,75 per cento del predetto stipendio e degli altri eventuali assegni utili a pensione, fino a raggiungere il massimo del 70 per cento degli emolumenti sopra specificati a 40 anni di servizio utile.

Come i colleghi vedono, la Camera ha soppresso il secondo comma dell'articolo; ed inoltre ha modificato il primo comma, rimasto pertanto unico comma dell'articolo 1, in seguito alla soppressione del capoverso.

TRABUCCHI, relatore. Le modifiche introdotte dalla Camera sono le seguenti: spostamento della decorrenza dal 1° luglio 1956 al 1° luglio 1957 e riferimento della percentuale, che viene variata di conseguenza, della misura della pensione anzichè alla base pensionabile stabilita dagli articoli 11 e 12 della legge 24 maggio 1951, n. 392, all'ultimo stipendio integralmente percepito e agli altri eventuali assegni utili a pensione.

PRESIDENTE. Poichè nessun'altro domanda di parlare metto ai voti l'articolo 1 nel testo emendato della Camera dei deputati.

(È approvato)

La Camera ha deciso la soppressione dell'articolo 2 del testo approvato dal Senato.

L'articolo 3 del testo da noi approvato, che diventa articolo 2 del testo emendato dalla Camera dei deputati, è stato modificato soltanto con la sostituzione delle parole « ai familiari » in luogo delle altre « alle famiglie ». Ne do lettura:

Art. 2.

Il trattamento di pensione derivante dalla applicazione dell'articolo 1 della presente legge è esteso al personale cessato dal servizio prima del 1° luglio 1957, nonchè ai familiari. La riliquidazione è compiuta d'ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

TRABUCCHI, *relatore*. Ho già chiarito nella mia relazione in quale senso andrebbe modificato il testo approvato dalla Camera dei deputati e quali sono le ragioni che consigliano tale modificazione. Propongo pertanto che il primo periodo dell'articolo sia sostituito dal seguente:

« I trattamenti di pensione derivanti dalla legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'articolo 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e del 1° luglio 1957 nonchè ai familiari ».

PRESIDENTE. Se non si fanno osservazioni metto ai voti l'emendamento proposto dal relatore.

(È approvato).

Metto ora ai voti l'articolo 2 con la modificazione proposta dal senatore Trabucchi. Ne do lettura:

I trattamenti di pensione, derivanti dall'articolo 4 della legge 29 dicembre 1956, n. 1433, primo comma, e quelli previsti dall'articolo 1 della presente legge sono estesi al personale cessato dal servizio, rispettivamente, prima del 1° luglio 1956 e prima del 1° luglio 1957 nonchè ai familiari. La liquidazione è compiuta d'ufficio dalle Amministrazioni competenti. Fino alla prima riliquidazione e salvo conguaglio, continua, a titolo di acconto, la corresponsione dell'assegno integrativo previsto dall'articolo 3 della legge 1° maggio 1955, n. 318.

(È approvato).

All'articolo 4 da noi approvato, e che è diventato articolo 3 nel testo trasmesso dalla Camera dei deputati, è stata aumentata la tassa d'iscrizione a ruolo delle cause civili avanti al Tribunale per appello di sentenza del Pretore, portandola da 1.000 a 1.500 lire; è stato poi aggiunto il nuovo seguente comma:

« È istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa nella misura seguente:

- 1) ricorso per ingiunzione di competenza del Pretore L. 300
- 2) ricorso per ingiunzione di competenza del Tribunale » 600 ».

TRABUCCHI, *relatore*. Propongo, in base alle osservazioni fatte nella mia relazione, che il comma aggiunto venga inserito tra il primo e il secondo comma del testo emendato dalla Camera dei deputati. Pertanto il secondo comma diventerebbe terzo comma.

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, mette ai voti i due emendamenti introdotti dalla Camera dei deputati con lo spostamento proposto dal relatore.

(Sono approvati).

È evidente che nel secondo comma del testo già approvato dal Senato, divenuto terzo comma nel testo emendato dalla Camera dei deputati, con la modifica proposta dal senatore Trabucchi, si rende necessaria la sostituzione delle parole « di cui al precedente comma » con le parole « di cui ai precedenti commi », e nell'ultimo comma occorrerà aggiungere le modalità per la riscossione della nuova tassa istituita e dire che le marche da bollo saranno applicate « sull'originale del ricorso per ingiunzione ».

Metto ai voti tali emendamenti.

(Sono approvati).

Metto ora ai voti l'articolo 3 che, dopo gli emendamenti approvati e il relativo coordinamento, risulta così formulato:

Art. 3.

È istituita una tassa per la iscrizione a ruolo delle cause civili, nelle misure seguenti:

cause avanti al Pretore	L. 500
cause avanti al Tribunale su appello da sentenza del Pretore	» 1.500
cause di competenza in primo grado del Tribunale	» 2.000
cause avanti alla Corte di appello	» 3.000
cause avanti alla Corte di cassazione	» 5.000

È istituita per i ricorsi per ingiunzione una tassa nella misura seguente:

- 1) ricorso per ingiunzione di competenza del Pretore L. 300
- 2) ricorso per ingiunzione di competenza del Tribunale » 600

Dal pagamento delle tasse di cui ai precedenti commi sono esentate le controversie in materia di lavoro, di assicurazioni sociali obbligatorie, di assistenza malattia ai lavoratori, di infortuni sul lavoro e malattie professionali, nonché quelle in materia agraria, che si svolgono avanti alle sezioni specializzate del Tribunale e della Corte di appello, e quelle sull'equo fitto.

Le tasse stabilite dal presente articolo saranno riscosse mediante marche da bollo da apporsi sulla nota di iscrizione a ruolo o sull'originale del ricorso per ingiunzione e da annullarsi a cura del cancelliere con l'applicazione del timbro di ufficio.

(È approvato).

Gli articoli 4 e 5 (che corrispondono agli articoli 5 e 6 del testo approvato dal Senato) non sono stati modificati dalla Camera. Ne do comunque lettura:

Art. 4.

La tassa prevista nell'articolo 7, comma primo, della legge 21 dicembre 1950, n. 1018, per il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e per il ricorso principale e la domanda incidentale di sospensione al Consiglio di Stato è stabilita in lire 3.000.

Art. 5.

La tassa prevista dall'articolo 5, primo comma, della legge 21 marzo 1953, n. 161, per le istanze, i ricorsi, gli appelli, le opposizioni e le domande per revocazione avanti alla Corte dei conti in sede giurisdizionale è stabilita in lire 3.000.

Do ora lettura dell'articolo 6, già 7 nel testo da noi approvato, del quale la Camera dei deputati ha soppresso il primo comma.

Art. 6.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad effettuare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

TRABUCCHI, *relatore*. Propongo che sia ripristinato il primo comma già approvato dal Senato, con la soppressione delle parole « Per l'esercizio finanziario 1956-57 » e con le necessarie modifiche di coordinamento. Esso risulterebbe pertanto così formulato:

« All'onere derivante dall'applicazione della presente legge si fa fronte con l'entrata proveniente dalle tasse istituite con l'articolo 3 e col maggiore gettito dipendente dagli aumenti delle tasse indicate negli articoli 4 e 5 ».

PRESIDENTE. Poichè nessun altro domanda di parlare, metto ai voti il ripristino del primo comma dell'articolo 6 nel testo modificato secondo la proposta dal senatore Trabucchi.

(È approvato).

Metto ai voti l'articolo 6, nel suo complesso quale risulta nel testo emendato.

(È approvato).

Metto ora ai voti il disegno di legge nel suo complesso.

(È approvato).

La seduta termina alle ore 17,15.

Dott. MARIO CARONI

Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.